

REP. N° 4080/2018



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Medicina Sperimentale con sede in Genova - Via L. B. Alberti 2, codice fiscale 00754150100, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore pro tempore, Prof. Maria Adelaide PRONZATO, nata a Genova il 12 settembre 1948,

E

ATLETICA DON BOSCO UNIVERSALE ASD

con sede legale in Genova Sampierdarena, Prov. (Ge)

Via Carzino N°2 Cap 16149

codice fiscale 03557900101, PI 03557900101

Indirizzo EMAIL segreteria@uniatletica.it

rappresentato/a da PRIARONE ALBERTO

nato/a a GENOVA il 12/02/1960 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",

Si specifica che le attività di tirocinio saranno svolte presso le nostre sedi operative sottoelencate:

1. Impianto Sportivo Corso Martinetti 53-55 Genova-Sampierdarena (in concessione d'uso alla nostra associazione da parte del Comune di Genova)
2. Impianto Villa Gentile Via Brigata Salerno 6 Genova-Sturla (in concessione d'uso Quadrifoglio SSDARL da parte del Comune di Genova)

- **VISTO** il D.M. 22.10.2004, n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;
- **VISTO** l'ordinamento didattico dei Corsi di Studio in Scienze motorie, approvato con DM del 5.5.2009 ed emanato con DR del 6.5.2009
- **CONSIDERATO** che lo stesso annovera i tirocini formativi, presso impianti e organizzazione sportive, aziende, strutture pubbliche e private in convenzione con l'Università, tra le attività necessarie per perseguire gli obiettivi formativi specifici del corso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare studenti iscritti ai Corsi di Studio in Scienze Motorie su proposta del soggetto promotore, in numero stabilito di comune accordo fra le parti.

Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento - sottoscritto per il soggetto promotore dal Coordinatore dei Corsi di Studio in Scienze Motorie - contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3.

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4.

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Come previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2, comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

A questo proposito, il soggetto promotore e il soggetto ospitante stabiliscono che:

- a) il soggetto promotore si fa carico della "formazione generale" sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n.221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale;
- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) il soggetto ospitante è, inoltre, responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08. Ai sensi del citato articolo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 5

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii

Art. 6

1. La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione
2. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
5. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 7

1. La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.
2. Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
3. E' soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante.

☐ L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate –
Uff. territoriale di _____ n. _____ del _____

(firma per il soggetto ospitante) data 28/08/2018

(firma per il soggetto promotore) data 22/08/2018

